

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA V SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Febbraio 2013**

**Elezioni.**

**Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2013, n. 695 - Pres. Baccharini, Est. Caringella**

*Nella normativa di cui al D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, che ha previsto la non candidabilità di soggetti che abbiano subito condanne in relazione a determinate tipologie di reato caratterizzate da speciale disvalore, col fine primario di allontanare dallo svolgimento del rilevante munus pubblico i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunzie di giustizia, la condanna penale irrevocabile è presa in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di "indegnità morale" a ricoprire determinate cariche elettive ed è, quindi, un "requisito negativo" o "qualifica negativa" ai fini della capacità di partecipare alla competizione elettorale e di mantenere la carica, con la conseguenza che la normativa in questione non ha carattere sanzionatorio e non si può, dunque, sostenere che essa sia applicabile solo con riferimento a sentenze di condanna successive alla sua entrata in vigore.*

*È da considerarsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale svolta con riferimento alla suddetta normativa, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost, in quanto costituisce una scelta discrezionale del Legislatore, certamente non irragionevole, l'aver attribuito allelemento della condanna irrevocabile per determinati reati una rilevanza così intensa, sul piano del giudizio di indegnità morale del soggetto, da esigere l'incidenza negativa sulle procedure successive anche con riguardo alle sentenze di condanna anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa.*

[Link al testo sentenza](#)

**Elezioni.**

**Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2013, nn. 779 - 781 - Pres. Baccharini, Est. Poli**

*Le firme sul modello di accettazione della candidatura a cariche elettive devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, delle formalità stabilite dall'art. 21 t.u. n. 445 del 2000, sicché l'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura, priva della indicazione della data e del luogo della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, è invalida.*

*Ai fini del perfezionamento e della validità della procedura di autenticazione, che il modulo utilizzato in concreto, predisposto dal Ministero dell'interno, faccia riferimento al d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (t.u. in materia di incandidabilità, pubblicato nella G.U. del 4 gennaio 2013 n. 3 ed entrato in vigore il successivo 5 gennaio 2013), e dunque dimostri che la sottoscrizione e l'autenticazione non sono antecedenti al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature è inconferente in quanto quella in esame è una nullità aggiuntiva a quelle ordinarie per inosservanza della forma dell'atto e non già sostitutiva.*

[Link al testo sentenza](#)

**Concorso. Commissione giudicatrice.**

**Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 805 - Pres. Branca, Est. Schilardi**

*Laddove il regolamento comunale preveda che Presidente della Commissione di concorso debba essere un dirigente dell'ente, è invalida l'intera procedura concorsuale nella quale sia stato nominato Presidente il capo di gabinetto, collaboratore consulente esterno dell'amministrazione, il quale è a capo di un struttura utile per disimpegnare le funzioni latu sensu politiche e serventi della Presidenza, ma non per l'esercizio di attribuzioni strettamente amministrative.*

[Link al testo sentenza](#)